

STATUTO

ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSAGO MI STRADA 6 PALAZZO
A11-A12-A13 SNC

Numero REA: MI - 2749763

Codice fiscale: 13883770961

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Le spese complessive per la costituzione, a carico della società, sono all'incirca di euro 1.800 (milleottocento).

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 112/2017 il presente atto costitutivo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione.

Il presente atto costitutivo comprende le disposizioni del seguente:

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, Sede e Durata

1.1 L'impresa sociale di inserimento lavorativo è denominata

ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

1.2 La sede legale è nel comune di Assago (Mi).

1.3 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2049 (duemilaquarantanove).

Articolo 2 - Scopo e Oggetto

2.1 ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 D.lgs. 112/2017, svolge in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, occupando:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'allora vigente articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché in ogni caso persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, e ai sensi dell'articolo 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione e dell'articolo 2, numeri 3) e 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, oltre a persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

2.2 ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra le quali quanto precisato di seguito e relative declinazioni:

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 D.Lgs. 112/2017.

L'attività di cui innanzi comprende il servizio di politiche

attive del lavoro, declinato in attività di:

- a) intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, come definita dall'art. 2 lett. c) e d) del D.Lgs. 276/2003;
- b) attività di orientamento, tutoraggio, coaching, accompagnamento all'inserimento lavorativo, bilancio valutazione e certificazione delle competenze;
- c) accompagnamento alla creazione di impresa.

2.3 L'attività dell'impresa sociale di inserimento lavorativo comprende anche i seguenti servizi:

- a) Servizi Tecnologici e Digitali, articolabili a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Soluzioni IT: Progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di soluzioni IT personalizzate per le esigenze delle imprese e degli enti.
- Sviluppo Software: Creazione di software su misura per automatizzare processi, gestire dati e migliorare l'efficienza operativa.
- Gestione Reti e Infrastrutture: Amministrazione e manutenzione di reti informatiche, sistemi di sicurezza e infrastrutture IT.
- Consulenza Informatica: assistenza e consulenza specialistica su tematiche informatiche, supporto all'adozione di nuove tecnologie e ottimizzazione dei processi IT.
- Digitalizzazione dei Processi Aziendali: supporto alle imprese nell'implementazione di soluzioni digitali per la dematerializzazione dei documenti, la gestione automatizzata dei flussi di lavoro e l'accesso a servizi online.
- Help Desk informatico.

- b) Servizi di Customer Care e Supporto Telefonico articolabili a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Gestione Interazioni Telefoniche: risposta a chiamate, assistenza clienti, telemarketing, gestione reclami e richieste di informazioni.
- Customer Care: Supporto personalizzato ai clienti per risolvere problemi, fornire informazioni e migliorare l'esperienza d'acquisto.
- Telemarketing: promozione di prodotti e servizi, raccolta di informazioni e generazione di leads.
- Gestione Reclami: accoglimento, valutazione e risoluzione di reclami e segnalazioni da parte dei clienti.
- Sondaggi e Ricerche di Mercato: rilevazione di opinioni, attitudini e comportamenti dei consumatori per migliorare prodotti, servizi e strategie di marketing.

- c) Servizi Amministrativi e Gestione Documentale, articolabili a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Supporto Gestione Fatture e Note di Credito: Emissione, archiviazione e gestione di fatture, note di credito e altri documenti contabili.
- Archiviazione e Digitalizzazione Documenti: Scansione, archiviazione e gestione digitale di documenti cartacei, ga-

rantendo la sicurezza e l'accessibilità dei dati.

- Gestione Pratiche Amministrative: Supporto nella compilazione di modulistica, pratiche burocratiche e adempimenti amministrativi.

- Redazione Modulistica e Reportistica: Creazione di report, presentazioni e altri materiali informativi per esigenze interne o per clienti.

- Gestione Archivi.

- Servizi di Data Entry e Gestione Dati articolabili a merito titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Inserimento Dati in Database: Inserimento manuale o automatizzato di dati in database aziendali, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni.

- Gestione Anagrafiche Clienti e Fornitori: Aggiornamento, manutenzione e gestione di anagrafiche clienti e fornitori per ottimizzare le attività di marketing, vendita e contabilità.

- Aggiornamento Database e Sistemi Informativi: Integrazione di nuove informazioni e aggiornamento di database e sistemi informatici per garantire la correttezza e l'attualità dei dati.

d) Attività culturali, di front office e gestione di sportelli informativi e gestione eventi:

- Servizi di reception per aziende e attività turistiche.

- Gestione sportelli informativi, cassa e CUP.

- Servizio hostess per eventi.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al l'articolo 2 D.lgs. 112/2017

2.4 A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività saranno rivolte a:

a) Imprese private che intendono sviluppare politiche ESG: ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE offre servizi per l'inserimento lavorativo di lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 2 comma 4 D.Lgs.112/2017 per favorire le imprese a implementare politiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) volte a promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa,

b) Imprese che intendono adire all'art 14 D.lgs.276/2003 (cd. Legge Biagi): ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE alle imprese che desiderano assumere lavoratori e lavoratrici svantaggiati ai sensi dell'articolo 14 della Legge Biagi, fornisce lo svolgimento dell'attività e servizi comprensivi anche di selezione, inserimento lavorativo e formazione.

c) Aziende pubbliche su progetti di solidarietà sociale ai sensi di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) D.Lgs.112/2017. Enti pubblici che gestiscono servizi di welfare: ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE collabora con enti pubblici per erogare ser-

vizi di welfare a cittadini in difficoltà, come servizi di assistenza sociale, integrazione lavorativa e sostegno all'autonomia.

d) Altri enti e organizzazioni ai sensi di cui all'art. 2 comma 1 lettera m) D.Lgs.112/2017: Organizzazioni del Terzo Settore: ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE collabora con organizzazioni del Terzo Settore per realizzare progetti di interesse sociale, offrendo il proprio supporto nella gestione di attività e nella comunicazione delle buone prassi di inclusione.

2.5 L'impresa sociale può inoltre svolgere ogni altra attività accessoria e complementare a quelle sopra elencate, coerenti con le sue finalità sociali e con i principi di etica e responsabilità sociale.

Articolo 3 - Capitale Sociale

3.1 ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE è costituita come società a responsabilità limitata con un capitale sociale iniziale di diecimila euro 10.000 (diecimila).

3.2 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio/dalla socia con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

3.3 Il patrimonio dell'impresa sociale è destinato esclusivamente al raggiungimento delle finalità statutarie e non può essere distribuito tra i soci/le socie.

3.4 Lo scambio di quote deve avvenire al valore nominale e con diritto di prelazione dei soci/delle socie, in caso di più soci/socie prevale il socio/la socia con il maggior numero di quote.

3.5 Il capitale sociale può essere aumentato per favorire nuovi soci secondo le disposizioni vigenti in materia di SRL.

Articolo 4 - Finanziamenti dei soci della Società e Titoli di debito

4.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci e dalle socie, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio e la non remunerazione del prestito.

4.2 Ai sensi dell'art.2467 c.c. i versamenti effettuati dai soci/dalle socie in caso di rimborso, sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

4.3 I versamenti effettuati dai soci/dalle socie a favore

della Società devono considerarsi infruttiferi.

4.4 La Società può emettere titoli di debito con decisione adottata dal consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti dello stesso, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 3 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 5 - Partecipazioni Sociali e Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

5.1 I diritti di voto spettano ai soci/alle socie in misura proporzionale al conferimento del capitale sociale.

5.2 Il possesso anche di una sola quota di partecipazione comporta l'adesione al presente statuto ed alle decisioni dei soci/delle socie prese in conformità alla legge e a questo statuto.

5.3 Le quote sono nominative ed indivisibili. Nel caso in cui una stessa partecipazione sia intestata a più soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.

5.4 Possono essere titolari di quote o di diritti di opzione anche coloro, persone o enti, che esercitano o che potenzialmente possono esercitare, attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci/delle socie, purché le rispettive attività vengano esercitate nel rispetto della concorrenza leale di cui all'art.2598 c.c..

5.5 La partecipazione in qualità di socio/socia deve essere richiesta per iscritto ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) assenza di condanne penali per reati connessi con l'oggetto sociale della società;
- b) dimostrata esperienza almeno triennale, anche a titolo volontario, nei settori di utilità sociale oggetto delle attività della Società;
- c) insussistenza di partecipazioni maggioritarie o che ne consentano il controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo di lucro che svolgano attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.
- d) In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci/socie il diritto di prelazione.

5.6 L'ammissione di nuovi soci/socie, che ciò avvenga per sottoscrizione di aumento del capitale sociale o per trasferimento di partecipazioni sociali, deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione, parimenti l'eventuale esclusione del socio/socia; pertanto sia l'ammissione che l'esclusione non possono essere determinate in alcun caso da ragioni discriminatorie rispetto al sesso, alla cultura, alla lingua, alla razza, alle proprie visioni e convinzioni po-

litiche, religiose, o di qualsiasi altra natura.

5.7 Il socio/La socia che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci/socie mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci/delle socie che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci/socie, prevale il socio/la socia con il maggior numero di quote. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio/alla socia di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica quando il socio/la socia trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

Articolo 6 - Recesso del socio/della socia

6.1 Il socio/la socia può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

6.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec) con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio/la socia viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci e delle socie a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

6.3 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea delibera lo scioglimento della Società. Il socio/la socia che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale.

6.4 Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, dopo l'approvazione del bilancio.

Articolo 7 - Principi dell'Organizzazione

7.1 ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE è organizzata in modo trasparente e responsabile, promuovendo la partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici, degli utenti e degli al-

tri stakeholder alle sue attività.

La gestione dell'impresa sociale si basa sui seguenti principi:

- a) **Trasparenza:** tutte le informazioni non sensibili relative all'attività dell'impresa sociale sono accessibili ai lavoratori e alle lavoratrici, agli utenti e agli altri stakeholder. L'impresa sociale pubblica sul proprio sito web il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, il regolamento interno e altri documenti di interesse pubblico.
- b) **Responsabilità:** l'impresa sociale è gestita in modo da perseguire gli scopi sociali e tutelare gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici, degli utenti e della collettività. L'impresa sociale adotta un sistema di controllo interno adeguato e conforme alle normative vigenti.
- c) **Partecipazione:** i lavoratori e le lavoratrici, gli utenti e gli altri stakeholder sono coinvolti nella formulazione di decisioni strategiche dell'impresa sociale. L'impresa sociale può istituire comitati consultivi composti da rappresentanti di tali gruppi e organizza periodicamente momenti di informazione e confronto.

Articolo 8 - Assemblea dei soci e delle socie

8.1 L'Assemblea dei soci e delle socie (per brevità anche indicata con "l'Assemblea") è l'organo sovrano dell'impresa sociale, composto dai soci e dalle socie. All'Assemblea prende parte un rappresentante ai sensi dell'art. 11 comma 4 lett.

- a) D.lgs. 112/2017 secondo quanto previsto con regolamento di cui al successivo art. 14 comma 8 del presente statuto.

8.2 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- b) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) Revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) Nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo;
- e) Modificare lo statuto;
- f) Deliberare il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e delle socie;
- g) Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento della società;
- h) Provvedere in caso di diniego di ammissione di nuovo socio/socia o di esclusione;
- i) Escludere i soci/le socie secondo quanto previsto al successivo art.16;
- j) Deliberare su qualsiasi altro argomento di sua competenza ai sensi di legge o di statuto.

8.3 Le decisioni dei soci e delle socie, salvo quanto previsto al successivo articolo per le decisioni di cui alle lettere b) c), e) f), sono assunte con il voto favorevole dei soci/socie che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso

espresso per iscritto dai soci.

8.4 Ogni socio/socia che non sia moroso/a nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

8.5 Nei casi previsti alle lett. b) c) e), f), l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci/socie che rappresentano almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il voto deve essere palese.

Articolo 9 - **Convocazione dell'Assemblea**

9.1 L'assemblea deve essere convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato.

9.2 L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

9.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno.

9.4 L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

9.5 L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci/socie aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo allo scopo (a titolo di esempio posta elettronica certificata) ed atto ad identificare l'originalità del documento, anche informatico, comunque indirizzati al domicilio risultante dal libro dei soci, che indica anche i relativi riferimenti quali posta elettronica o altri mezzi similari. L'assemblea che assume carattere di urgenza può essere convocata anche nel termine più breve di 5 (cinque) giorni, con telegramma o altro mezzo altrettanto idoneo allo scopo.

9.6 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e altre informazioni ritenute utili allo scopo. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

9.7 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero

capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore se nominato), non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, a disposizione di chi assumerà la presidenza dell'assemblea, ove si attesta di essere stati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non intendono opporsi alla loro trattazione, aggiungendo eventuali osservazioni. Tale documentazione deve essere conservata agli atti della società.

Articolo 10 - **Svolgimento dell'Assemblea**

10.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci/socie che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, fatta salva la maggioranza speciale del 76% (settantasei per cento) calcolata sul capitale sociale della società per le decisioni di cui al precedente art. 8.5.

10.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vicepresidente se nominato o dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

10.3 L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario.

10.4 Possono intervenire in assemblea i soci/le socie che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel Libro Soci.

10.5 Il voto di ciascun socio/socia vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

10.6 Il socio/la socia con diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare tramite delega scritta, conferita al delegato anche mediante posta elettronica. La delega si intende riferita alla singola riunione dell'assemblea, e comunque si estende anche all'eventuale seconda convocazione.

10.7 L'assemblea può svolgersi anche con la sola presenza virtuale e non fisica dei soci e dalle socie intervenuti, che possono trovarsi nello stesso momento in luoghi diversi. Le assemblee potranno, pertanto, tenersi anche con mezzi telematici, quale videoconferenza e altri similari, a condizione che, nel rispetto della collegialità e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci/delle socie:

- a) tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati;
- b) sia appurabile la legittimazione degli intervenuti;
- c) sia loro consentito di seguire la discussione ed interve-

nire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;

d) possano visionare, ricevere e trattare la documentazione;

e) il segretario verbalizzante percepisca adeguatamente gli avvenimenti nella loro sequenza reale.

Alle predette condizioni l'assemblea s'intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di assemblea totalitaria.

10.8 L'organo deputato alla convocazione dovrà indicare nell'avviso il luogo della convocazione dando la possibilità di collegarsi in videoconferenza, nei quali i soci e le socie potranno intervenire. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario dell'assemblea per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle assemblee. Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente, che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti alla videoconferenza a mezzo e-mail, firma digitale o altra forma analoga che garantisca il medesimo risultato, sulla copia o bozza del verbale telematico. Il Segretario, su indicazione del Presidente, può archiviare le registrazioni della videoconferenza o sistemi analoghi.

10.9 Nel caso la convocazione non sia stata effettuata secondo la procedura di cui sopra, l'assemblea si considera comunque validamente costituita, e le sue deliberazioni valide, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o comunque informati delle materie da trattare e nessuno si oppone alla loro trattazione.

10.10 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei/delle partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi/esse, le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve rendere possibile l'identificazione dei soci/delle socie favorevoli, astenuti o dissenzienti, e deve riportare, a domanda dei soci/socie, il riassunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10.11 Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci/le socie ancorché assenti o dissenzienti.

10.12 Le decisioni possono esser assunte anche mediante consultazione scritta o acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno degli amministratori comunica a tutti i soci/le socie e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni

entro il quale ciascun socio/ciascuna socia deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci/delle socie adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci/delle socie.

10.13 Tuttavia devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci/delle socie che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci/delle socie, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci/le socie che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

11.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri. Il numero degli Amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci/dalle socie in Assemblea contestualmente alla nomina degli amministratori.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci e/o socie.

11.3 Non possono essere nominati amministratori:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) coloro che siano stati nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017.
- c) In ogni caso, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, pertanto gli amministratori:

- 1) non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

- 2) devono detenere dimostrata esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario, nei settori di utilità sociale oggetto delle attività della Società;

- 3) osservare le condizioni previste dall'art. 2399 , 1 comma c.c.

11.4 Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci/delle socie con la maggioranza del 76% (settantasei per

cento) del capitale sociale e durano in carica per il periodo fissato nell'atto di nomina. In mancanza di fissazione del termine di durata nell'atto di nomina, gli amministratori durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

11.5 I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

11.6 La revoca degli amministratori, ai sensi dell'art.2383, comma 3 c.c., può essere deliberata in qualunque momento dall'assemblea, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Per la revoca degli amministratori nominati nell'atto costitutivo, l'assemblea delibera con la maggioranza del 76% (settantasei per cento) del capitale sociale.

11.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione o degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina. Con le medesime modalità può essere nominato anche un Vicepresidente, cui sono attribuiti poteri di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabilite all'atto della nomina.

11.9 Se vengono a cessare la maggioranza degli amministratori, su iniziativa di un amministratore o del collegio sindacale, se nominato, oppure di un socio/una socia in mancanza dell'organo di controllo, si deve convocare l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Il collegio sindacale o il revisore, se nominato, nelle more della ricostituzione, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione; in assenza compete agli amministratori dimissionari. Per quanto non disposto, si applica l'art. 2386 c.c.

11.10 Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

a) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;

b) in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

d) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche a mezzo sistemi di telecomunicazione (audioconferenza o videoconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

11.11 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

11.12 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Può essere corrisposto, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 112/2017. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

Articolo 12 - Amministrazione della Società - Attività di gestione

12.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci/delle socie.

12.2 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

12.3 A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) Gestire l'impresa sociale e attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci e delle Socie;
- b) Redigere il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- c) Predisporre il programma di attività e il bilancio preventivo;
- d) Nominare il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) Deliberare sui contratti di lavoro e sulle altre questioni relative al personale;
- f) Approvare i piani di formazione e sviluppo professionale;
- g) Stabilire i criteri per l'ammissione e l'inserimento lavorativo;
- h) Promuovere la collaborazione con enti e organizzazioni che operano nel settore dell'inserimento lavorativo;
- i) Deliberare sull'ammissione di nuovi soci/socie;
- j) Deliberare, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, su emissione di titoli di debito da parte della Società e relative modalità di emissione;
- k) Deliberare su qualsiasi altro argomento di sua competenza ai sensi di legge o di statuto.

Tutte le decisioni, escluse quelle delegate, sono prese collegialmente in ampio confronto, con votazione finale a maggioranza nei termini e con le modalità dettate dal presente statuto.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Organo di Controllo

13.1 Compete all'Assemblea la nomina un Collegio sindacale, che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

13.2 Il Collegio sindacale esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'organo di controllo esercita il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici, degli utenti e delle ulteriori categorie di soggetti interessati previste, in conformità con le linee guida (D.Min. Lavoro 7.12.2021) e con l'art. 11 D.Lgs. 112/2017. Gli esiti del monitoraggio sono diffusi anche attraverso il bilancio sociale.

13.3 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

13.4 Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 14 - Coinvolgimento dei Lavoratori e delle Lavoratrici e dei Destinatari delle Attività e loro diritti

14.1 Il coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici si esplicita nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale (od ogni qualvolta si verifichino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti) da parte dell'organo amministrativo di informazioni:

- a) sull'andamento effettivo e prevedibile dell'attività dell'impresa,
- b) sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati,
- c) sulla situazione economica ed occupazionale dell'impresa stessa,
- d) sulle eventuali criticità segnalate dall'organo di controllo interno,
- e) su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti inte-

ressati.

14.2 Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e lavoratrici e destinatari delle attività.

14.3 Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

14.4 L'informazione avviene secondo modalità che, per tempestività e contenuto, nonché nel rispetto del criterio di proporzionalità, risultino appropriate alle finalità di cui al citato art. 11 D.Lgs.n. 112/2017, in modo da permettere ai lavoratori e alle lavoratrici, alle rappresentanze sindacali, nonché eventualmente alle rappresentanze degli utenti e di altri soggetti cd.stakeholders, queste ultime necessariamente costituite e operanti attraverso forme individuate dai regolamenti o statuti sociali - di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e formulare, sempre con modalità individuate dai regolamenti o statuti sociali, eventuali pareri non vincolanti da fornire all'organo amministrativo.

Le informazioni devono essere rese disponibili oltre che presso la sede legale dell'impresa, anche attraverso strumenti telematici e informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato, come ad esempio il sito internet dell'impresa o una newsletter informativa periodica rivolta agli appartenenti alle varie categorie o ai loro rappresentanti. Tra le informazioni da rendere disponibili devono essere ricomprese le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2017, nonché gli esiti dell'attività di vigilanza di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo. Il contenuto minimo delle informazioni potrà essere opportunamente differenziato sulla base delle caratteristiche e degli interessi dei gruppi di riferimento delle rappresentanze destinatarie. In particolare, le rappresentanze dei lavoratori riceveranno specifiche informazioni relativamente alle condizioni di lavoro - ivi comprese quelle in materia di salute e sicurezza - al welfare aziendale, alla qualità della vita in azienda, ai programmi e alle iniziative per garantire il superamento delle disuguaglianze di genere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il miglioramento e il benessere organizzativo. L'informazione destinata alle rappresentanze dell'utenza e degli interessi diffusi dovrà contemplare la tematica della qualità e dell'innovazione migliorativa dei beni e dei servizi prodotti dall'impresa. Le modalità di messa a disposizione delle informazioni dovranno tenere conto delle eventuali situazioni che possano caratterizzare alcune categorie di utenti, garantendone ad e-

sempio piena accessibilità ove l'informazione sia erogata attraverso strumenti informatici.

14.5 La consultazione avviene secondo modalità che, per tempestività e contenuto, nonché nel rispetto del criterio di proporzionalità, siano appropriate allo scopo, in funzione dell'argomento trattato, anche sulla base delle informazioni di cui al presente comma 2, fornite dall'organo competente dell'impresa sociale. Tali modalità devono essere espressamente previste dallo statuto dell'impresa sociale, oppure, ove esso ne faccia rinvio, dai regolamenti aziendali. Oltre ad un'interlocuzione con le rappresentanze sopra previste, nel caso in cui sia appropriata l'acquisizione di un numero più ampio di pareri o valutazioni su specifiche tematiche, come nel caso della qualità dei prodotti o dei servizi erogati, la consultazione può prevedere il ricorso a modalità più estese, anche a carattere periodico (ad esempio con cadenza annuale), come quelle telematiche (consultazione on-line degli utenti). In tal caso, i risultati sono condivisi con le rappresentanze delle categorie consultate anche al fine di acquisire proposte da sottoporre alla valutazione dell'impresa. La consultazione dovrà rispondere ai canoni della regolarità, intesa come stabilità della stessa nel tempo, e dell'effettività, intesa come concreta idoneità della stessa a promuovere la partecipazione dei lavoratori e degli utenti, garantendo il coinvolgimento attivo dei lavoratori e degli utenti, cui affidare i seguenti compiti di esprimere pareri sulle materie oggetto di informazione, nominare un rappresentante ai fini della partecipazione all'organo assembleare dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 112/2017 e qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 11, comma 4, lettera b) D.Lgs. n. 112/2017, nominare un rappresentante nell'organo di amministrazione e nell'organo di controllo.

14.6 Nei casi in cui si verificano circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici, degli utenti e degli altri portatori di interessi, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi o di unità produttive, licenziamenti collettivi, nonché in caso di rilevanti modifiche statutarie riguardanti variazioni delle attività di interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili - nel rispetto del dettato dell'art. 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. n. 112/2017 - la rinuncia alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle modalità di coinvolgimento di lavoratori e lavoratrici o utenti precedentemente previste, l'organo di amministrazione, indipendentemente dalla periodicità ordinaria, sarà tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante dei rappresentanti di cui all'art. 11 comma 4 lettera b) D.Lgs. 112/2017.

14.7 L'organo di amministrazione è tenuto a fornire adeguata motivazione, per iscritto, dell'eventuale mancata adesione ai pareri formulati ai sensi delle lettere precedenti.

14.8 I regolamenti dovranno prevedere la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, degli utenti e degli altri soggetti interessati, in misura di almeno uno per ciascuna categoria, di prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci/delle socie, senza diritto di voto. Gli stessi potranno, secondo le modalità previste dai regolamenti, richiedere la parola nelle assemblee ordinarie; devono essere consultati in quelle straordinarie sui punti dell'ordine del giorno riguardanti le questioni di cui alla lettera c).

14.9 In conformità alla previsione contenuta all'art. 11, comma 4, lettera b) D.Lgs. n. 112/2017, per le imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, ridotti della metà (ovvero 2.750.000,00 euro di attivo dello stato patrimoniale; 5.500.000,00 euro di ricavi, 25 dipendenti occupati in media durante l'esercizio), in aggiunta alle modalità di informazione, consultazione e partecipazione di cui sopra, è necessario prevedere altresì la nomina, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, di almeno un componente sia dell'organo direttivo che dell'organo di controllo.

14.10 Ai lavoratori e alle lavoratrici dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e/o accordi collettivi applicabili, né superiori a quelli previsti dai contratti e/o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei seguenti termini: il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Articolo 15 - **Bilancio Sociale**

15.1 ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE redige annualmente un bilancio sociale che documenta l'impegno per il perseguimento dell'interesse generale e la misurazione dell'impatto sociale generato.

15.2 Il bilancio sociale include informazioni relative a:

- a) Inserimento lavorativo: Numero di lavoratori e lavoratrici inseriti, tipologie di contratto, ore lavorate, percorsi formativi.
- b) Attività svolte a favore della comunità locale: Progetti realizzati, beneficiari raggiunti, impatto sociale generato.
- c) Indicatori di impatto sociale e ambientale: Consumo di risorse, emissioni di CO2, indicatori di benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

d) Rispetto degli scopi sociali: Analisi del raggiungimento degli obiettivi previsti nello statuto.

e) Governance e partecipazione: Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici, degli utenti e degli altri stakeholder.

15.3 Il bilancio sociale è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci e delle socie e pubblicato sul sito web dell'impresa sociale.

Articolo 16 - **Esclusione del socio**

16.1 È escluso/a per giusta causa il socio/la socia che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2466, comma 3 c.c..

16.2 Il socio/La socia può essere escluso/a per giusta causa anche nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;
- b) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi con l'oggetto sociale;
- c) concorrenza sleale nei confronti della società;
- d) aver provocato danni alla società.

16.3 L'esclusione del socio/della socia è approvata dall'Assemblea con specifica delibera da assumere ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio/della socia la cui esclusione deve essere decisa.

16.4 La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio /alla socia escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata e produce effetti decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

16.5 Il socio/la socia escluso/a può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, proporre reclamo all'Assemblea dei soci e delle socie. L'Assemblea, in conformità alla procedura di cui al precedente comma 3, se ritiene di accogliere il reclamo, dispone con decisione motivata la revoca della precedente delibera di esclusione, ovvero, nel caso di conferma dell'esclusione, delibera il rigetto del reclamo. Il reclamo all'Assemblea non sospende gli effetti della delibera di esclusione.

16.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, ovvero dalla delibera di rigetto del reclamo all'Assemblea di cui al precedente comma 5, il socio/la socia escluso/a può proporre opposizione al Tribunale competente affinché si pronunci in merito all'esclusione. La proposizione dell'opposizione non sospende gli effetti della delibera di esclusione.

16.7 Se la società è costituita da 2 (due) soli soci, l'e-

scissione è pronunciata dal Tribunale su istanza dell'altro socio.

16.8 Il socio/La socia escluso/a ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso.

Articolo 17 - **Scioglimento e Liquidazione**

17.1 ALFA S.R.L. IMPRESA SOCIALE può cessare la propria attività solo previa liquidazione e destinazione del patrimonio residuo a fini analoghi o equivalenti.

17.2 Lo scioglimento dell'impresa sociale di inserimento lavorativo può essere deliberato dall'Assemblea dei soci e delle socie per i seguenti motivi:

- a) Raggiungimento degli scopi sociali;
- b) Impossibilità di proseguire l'attività per mancanza di mezzi finanziari;
- c) Delibera di scioglimento volontario da parte dei soci/delle socie;
- d) Cause di scioglimento previste dalla legge.

17.3 In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori con il compito di:

- a) Redigere l'inventario del patrimonio sociale;
- b) Realizzare l'attivo sociale;
- c) Estinguere il passivo sociale;
- d) Redigere il bilancio finale di liquidazione;
- e) Provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

17.4 Il patrimonio residuo dell'impresa sociale di inserimento lavorativo, dopo il pagamento di tutti i debiti, deve essere destinato a fini analoghi o equivalenti, previa delibera dell'Assemblea dei soci e delle socie.

I beni immobili dell'impresa sociale di inserimento lavorativo non possono essere alienati a titolo gratuito.

La destinazione del patrimonio residuo deve essere comunicata agli organi competenti e pubblicata nei registri previsti dalla legge.

Articolo 18 - **Trasformazione, Fusione e Scissione**

18.1 Previa approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'impresa sociale deve essere realizzata in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Articolo 19 - **Clausola compromissoria**

19.1 Le parti sottoporranno le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci/le socie, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Articolo 20 - Disposizioni Finali

20.1 Eventuali modifiche allo statuto devono essere deliberate dall'Assemblea dei soci e delle socie o dagli organi competenti, nel rispetto delle norme vigenti.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me fat-tane ai comparenti, che lo approvano e firmano con me notaio nei modi di legge, alle ore 15,09.

Consta di sei fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia per ventitre pagine e parte della ventiquattresima.

FIRMATO: STEFANO RADAELLI - PANIZZON FABIO - LUCA CAVRINI - GIANALBERTO CAVAZZA - ALESSANDRO BACCOLO - PAOLO LOVISETTI
NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, ad uso
Registro Imprese.

Firmato: Paolo Lovisetti
Milano, 13 dicembre 2024
o o o o o o o o o o o o

Assolvimento virtuale del bollo per via telematica ai sensi del Decreto
22/02/2007 mediante M.U.I.